

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 2 Componente 4

Investimento 3.4

ACCORDO

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI ORFANI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA

**ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione ex decreto del
Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022**

TRA

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA**

E

LA REGIONE CAMPANIA

- VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 (di seguito anche solo “Piano d’azione”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2024, che adotta il Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella missione 2, componente 4, investimento 3.4 (nel seguito “misura M2C4, investimento 3.4”), del PNRR, ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l’articolo 7;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- VISTO** il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- VISTO** il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO** il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR), la cui valutazione positiva è stata adottata dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione n. 10160, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, come da ultimo modificata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 7 maggio 2024;
- VISTO** l’allegato riveduto della richiamata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, come da successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;
- VISTO** il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTO** l’accordo, denominato Operational Arrangements, (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;
- VISTA** in particolare, la misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR che prevede la bonifica “dei suoli dei siti orfani” e relativi traguardi/obiettivi e indicatori che con una dotazione di 500 milioni di euro mira a ripristinare i terreni dei siti orfani, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo l’economia circolare utilizzando le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l’edilizia abitativa, prevedendo, entro il 31 dicembre 2022, l’approvazione del Piano d’azione per la riqualificazione (milestone EU M2C4-24) ed, entro il 31 marzo 2026, la

riqualificazione di almeno il 70% della superficie del “suolo dei siti orfani” al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (target EU M2C4-25);

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTE le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

VISTA la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate”;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi

dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pagg. 47-360);

VISTA la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

VISTO il comma 1-bis dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che, al fine di accelerare gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, consente ai soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica, di avvalersi delle società in house del medesimo Ministero, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

VISTO l'articolo 17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con

modificazione, dalla legge n. 113 del 2021, ai sensi del quale “per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

CONSIDERATO che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti orfani, nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei siti orfani - del PNRR e ne definisce la ripartizione (Tabella B) sulla base dei relativi obiettivi e traguardi;

CONSIDERATO che l'articolo unico, comma 7, del decreto del Ministero delle economie e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che “Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea”;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in

formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare, l’articolo 17 che prevede che con proprio decreto il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti un apposito Piano d’azione conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR e che ai fini del medesimo Piano d’azione si applicano le definizioni, l’ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO altresì l’articolo 43, comma 1, lettera b, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che estende, su richiesta delle singole Regioni, le funzioni e le attività del Commissario unico agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo all’istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell’articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” ed in particolare l’articolo 11, comma 1 che stabilisce che *“la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante “Regolamento

recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, nonché il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, e in particolare l’articolo 32, comma 1, che ha disposto che gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

- VISTO** il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione – ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
- VISTO**, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- VISTO** l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, come modificato dall'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, “di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati”;
- CONSIDERATO** che il citato l'articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018 prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;
- VISTO** l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, come modificato dal decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;
- VISTO** il decreto del Ministro per la disabilità 9 febbraio 2022, recante la “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;
- VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTA la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTA la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

VISTA la circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;

VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;

VISTA la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

VISTA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

VISTA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTA la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

- VISTA** la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;
- VISTA** la circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- VISTA** la circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;
- VISTA** la circolare del 11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- VISTA** la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2023, n. 10, recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2023, n. 11, recante “Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target”;
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023, n. 16, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 aprile 2023, n. 19, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2023, n. 25, recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria

NGEU”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2023, n. 27, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2023, n. 35, recante “Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2024, n. 2, recante “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2024, n. 10, recante “Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 marzo 2024, n. 13, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 maggio 2024, n. 21, recante “Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2024, n. 27, recante “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0”;

VISTE le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate allo strumento denominato “Descrizione del Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza”, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR presso il MASE;

- VISTA** la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;
- VISTA** la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante “PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;
- VISTA** la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante “PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;
- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 180;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l’articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il “Ministero della transizione ecologica” in “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all’Ing. Luca Proietti l’incarico di Direttore generale della Direzione economia circolare e bonifiche;
- VISTA** la nota prot. 127027/MATTM del 17 novembre 2021 con la quale il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi ha fornito indicazioni sulla natura delle risorse finanziarie della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR precisando che “il sostegno finanziario al PNRR sotto forma di “prestiti” o “sovvenzioni” è il meccanismo di finanziamento del Recovery and Resilience Facility (RRF) previsto dal regolamento (UE) 2021/241 ed è disciplinato da specifici accordi stipulati tra Commissione europea e Stato membro. Tale meccanismo non coinvolge le Amministrazioni centrali titolari di intervento né i soggetti beneficiari/attuatori della misura in oggetto”;
- VISTA** la nota prot. 47874/MiTE del 20 aprile 2022 con la quale il Capo del Dipartimento dell’Unità di missione PNRR ha precisato che, qualora il costo totale di uno o più degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui alla misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR per la bonifica dei siti orfani dovesse superare l’importo finanziato, l’eccedenza può essere coperta con ulteriori risorse finanziarie purché non riferibili a fondi comunitari; ciò al fine di consentire il raggiungimento dei target e delle milestone fissate dal Piano d’azione, nella circostanza in cui risulti potenzialmente inadeguato il budget originariamente stanziato;
- VISTO** il decreto del Direttore generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22 novembre 2021, n. 222, come modificato dal decreto del Direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche 22 marzo

2022, n. 32, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, con il quale, ai fini dell'attuazione della misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR, è stato individuato l'elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio di tutte le 20 Regioni e le Province autonome (nello specifico: 19 Regioni e 2 Province autonome);

CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente accordo si configura come intervento in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i della contaminazione;

TENUTO CONTO che il Piano d'azione ha assegnato alla Regione Campania risorse per complessivi € 59.775.000,00 euro come indicato nella tabella allegata al medesimo provvedimento (allegato 1);

VISTO l'Accordo "Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Campania ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione ex decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022" sottoscritto in data 30 novembre 2023 tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Campania, il Comune di Mariglianella, il Comune di Roccarainola, il Comune di Cellole, il Comune di Falciano del Massico, il Comune di Pietravairano, il Comune di Orta di Atella, il Comune di Sant'Angelo Fasanello, il Comune di Perdifumo, il Comune di Santa Maria Capua Vetere, il Comune di San Nicola La Strada e il Comune di Santa Maria La Fossa. relativo ai siti orfani per i quali non si è resa necessaria la modifica del Piano d'azione ed il cui valore è pari a complessivi € 37.231.200,00 a valere sulle risorse della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;

VISTO il decreto direttoriale n. 476 del 04 dicembre 2023 concernente l'approvazione del suddetto Accordo "Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Campania ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione ex decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022", registrato dalla Corte dei Conti in data 14 dicembre 2023 al n. 4009;

VISTO, in particolare, il progetto relativo al sito orfano denominato "*Ex Deposito fitofarmaci Agrimonda*", nel Comune di Mariglianella (NA), CUP C86E23000010006, del valore totale di euro 2.500.000,00;

VISTA la nota prot. n. 334915 del 5 luglio 2023, acquisita al prot. 125158/MASE dell'8 luglio 2024 con la quale la Regione Campania ha informato il Ministero dell'impossibilità sopravvenuta del Comune di Mariglianella di procedere con le attività di riqualificazione del sito "*Ex deposito fitofarmaci Agrimonda*", comunicando altresì la propria disponibilità a sostituirsi al Comune in qualità di Soggetto Attuatore unico per l'intervento;

RAVVISATA, quindi, la necessità di convocare, ai sensi dell'articolo 13 del predetto Accordo sottoscritto in data 30 novembre 2023 tra il Ministero, la Regione Campania ed i soggetti attuatori esterni, una riunione al fine di individuare le azioni correttive utili al proseguimento delle attività nel sito "*Ex deposito fitofarmaci Agrimonda*";

TENUTO CONTO del verbale della riunione del 23 luglio 2024, comunicato con nota prot. 165163/MASE del 11 settembre 2024, tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Campania, Comune di Roccarainola, Comune di Cellole, Comune di Falciano del Massico, Comune di Pietravairano, Comune di Orta di Atella, Comune di Sant'Angelo Fasanello, Comune di Perdifumo, Comune di Santa Maria Capua Vetere, Comune di San Nicola La Strada,

Comune di Santa Maria La Fossa e il Comune di Mariglianella, avente ad oggetto l'impossibilità sopravvenuta da parte del Comune di Mariglianella di realizzare l'intervento "Ex Deposito fitofarmaci Agrimonda" e le possibili azioni correttive da intraprendere ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo di programma sottoscritto;

CONSIDERATA la volontà espressa dalla Regione Campania di sostituirsi al Comune di Mariglianella nella realizzazione del progetto in parola;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di sottoscrivere un nuovo accordo tra il Ministero e la Regione Campania riguardante la realizzazione del progetto "Ex deposito di fitofarmaci Agrimonda";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Piano d'azione è possibile sottoscrivere più accordi;

VISTA, la nota prot. 365953 del 24 luglio 2024, acquisita in pari data al prot. 137777/MASE, con la quale la Regione Campania ha trasmesso la scheda di progetto aggiornata riguardante l'intervento "Ex Deposito fitofarmaci Agrimonda";

PRESO ATTO che la somma a titolo di anticipazione del 10%, pari ad euro 250.000,00, erogata in favore della Regione Campania con OPF n. 2024000056 del 27 febbraio u.s. e da quest'ultima trasferita al Comune di Mariglianella, è stata interamente ritrasferita all'Ente regionale in data 30 agosto 2024, così come da nota prot. 11471 del 20 settembre 2024, acquisita in pari data al prot. 170839/MASE;

VISTE le note prot. 152884/MiTE del 7 dicembre 2022, prot. 113584/MASE del 19 giugno 2024 e prot. 159722/MASE del 3 settembre 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con le quali è stata espressa la positiva valutazione sullo schema del presente accordo circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR, nonché le ulteriori interlocuzioni con la citata Direzione generale in ordine alle proposte di modifica avanzate dalle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATA la necessità di attuare quanto previsto dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, per come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, tramite un accordo di finanziamento che dettagli gli impegni e le responsabilità del soggetto attuatore relativi alla realizzazione operativa dell'intervento, nonché alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione euro-unitaria di riferimento e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

CONSIDERATO che l'accordo è volto a disciplinare altresì lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune per la bonifica dei siti orfani ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

CONSIDERATO che il presente accordo è approvato dai soggetti sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

il soggetto attuatore: la Regione Campania

(di seguito le Parti)

convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO

per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Campania ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione (misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR)

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse, l'allegato tecnico e le autodichiarazioni del soggetto attuatore formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.
2. L'allegato tecnico contiene per ciascun intervento da realizzare almeno:
 - a) la scheda intervento;
 - b) il CUP;
 - c) i dati anagrafici e identificativi del soggetto attuatore;
 - d) l'indicazione del referente di intervento e dei dati anagrafici e identificativi dello stesso;
 - e) il cronoprogramma, procedurale e di spesa, delle azioni;
 - f) gli obiettivi intermedi da conseguire;
 - g) la durata e i termini di realizzazione degli interventi in conformità al target EU M2C4-25 del PNRR la cui scadenza è prevista al T1 2026.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione, il presente accordo, al fine di contribuire al conseguimento del target EU M2C4-25 "Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani" del PNRR secondo le modalità previste dall'articolo 5 del Piano d'azione, disciplina:
 - a) le modalità di attuazione degli interventi di cui allegato 2 del Piano d'azione ricadenti nel territorio della Regione Campania descritti nell'allegato tecnico al presente accordo;
 - b) la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi, descritti nell'allegato tecnico al presente accordo, da realizzare nei limiti dell'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, del Piano d'azione;
 - c) gli impegni operativi di ciascuna Parte nonché le procedure di monitoraggio, controllo, di rendicontazione e di pagamento;

- d) gli ulteriori elementi previsti dall'articolo 7, comma 2, del Piano d'azione.

Articolo 3

(Compiti in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite i competenti Dipartimenti e Direzioni Generali, si obbliga a:
 - a) assicurare la supervisione complessiva dell'Investimento PNRR oggetto del presente accordo ai fini del conseguimento dei target e milestone ad esso associati (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo, Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico e Dipartimento sviluppo sostenibile – Direzione generale economia circolare e bonifiche);
 - b) garantire che il soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti per l'attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni relative al corretto svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione finanziaria di pertinenza (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo);
 - c) ove ne ricorrano le condizioni, esercitare l'azione di risarcimento del danno ambientale nei termini della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Dipartimento sviluppo sostenibile – Direzione generale economia circolare e bonifiche).

Articolo 4

(Soggetto attuatore e relativi compiti)

1. La Regione Campania è individuata quale soggetto attuatore degli interventi descritti nell'allegato tecnico al presente accordo.
2. La Regione, in qualità di soggetto attuatore, rappresenta il punto di contatto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è responsabile della corretta esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento oggetto del presente accordo.
3. Il soggetto attuatore procede, nell'interesse del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, nel rispetto del principio chi inquina paga e di quanto previsto dall'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Il soggetto attuatore attiva ogni opportuna iniziativa al fine di agevolare, in tempi certi, l'adempimento, da parte dei soggetti competenti, degli obblighi di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Con la sottoscrizione del presente accordo, il soggetto attuatore si obbliga:
 - a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
 - b) a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli

- obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- c) a rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
 - d) a rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
 - e) ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - f) a dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, delle milestone/target ad essi collegate, per la quota parte di competenza e sottoponendone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento sviluppo sostenibile – Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche) le eventuali variazioni progettuali;
 - g) a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma di progetto, relazionando tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - h) a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa applicabile in materia;
 - i) a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - j) a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo);
 - k) a rispettare, come meglio specificato all'articolo 7 del presente accordo, gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo ReGiS dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi di competenza, e di quelli inerenti all'avanzamento nel conseguimento di milestone/target associati alla misura, per la quota parte di competenza;
 - l) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per il sistema ReGiS, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - m) a presentare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, come meglio specificato all'articolo 7 del presente accordo, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi e del conseguimento della quota parte di target/milestone associati alla misura, comprovando anche

il soddisfacimento dei subcriteri associati e delle ulteriori prescrizioni indicate negli Operational Arrangements;

- n) a garantire la realizzazione operativa, il monitoraggio, la rendicontazione, il controllo, nonché il raggiungimento dei milestone e target, per gli interventi di propria competenza;
- o) ad adottare criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- p) ad effettuare i controlli interni di gestione e di regolarità amministrativo-contabile previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute e la riferibilità delle spese agli interventi;
- q) ad adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- r) ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- s) a raccogliere i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei soggetti realizzatori secondo il format reso disponibile dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241;
- t) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti tenendo informato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Ministero, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
- u) ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una codificazione contabile adeguata (o adozione di un sistema di contabilità separata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale;
- v) a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento

finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

- w) a conformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell'Investimento per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente accordo;
- x) a rispettare quanto previsto dall' articolo 11 della legge n. 3 del 2003, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP;
- y) a rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti agli interventi ammessi a finanziamento e dei codici identificativi di gara (CIG) ove pertinenti;
- z) a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, attraverso l'indicazione, nella documentazione progettuale, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- aa) a corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- bb) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- cc) al rispetto di ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, ove di competenza.

Articolo 5

(Obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informate le altre Parti sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR.

Articolo 6

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione degli interventi individuati nell'allegato tecnico del presente accordo avviati a decorrere dall'entrata in vigore del Piano d'azione, nel rispetto della normativa nazionale ed eurounitaria, della vigente disciplina in materia di contratti pubblici e di quanto ritenuto ammissibile dal decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 2018, rendicontate entro il 30 settembre 2026.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) lavori e servizi, inclusi i servizi di progettazione, a misura e a corpo (compresi gli oneri per la sicurezza);
 - b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - i. lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto;
 - ii. allacciamenti ai pubblici servizi;
 - c) imprevisti, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente;
 - d) acquisizione aree ed indennizzi nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile dell'intervento;
 - e) accantonamento, ai sensi dell'articolo 60, comma 5, lett. a), del decreto legislativo n. 36 del 2023;
 - f) IVA ed eventuali altre imposte. Si precisa che l'IVA è una spesa ammissibile solo se effettivamente sostenuta dal soggetto attuatore e non recuperabile;
 - g) spese per oneri di gestione dei rifiuti;
 - h) altri costi:
 - i. rilievi, accertamenti e indagini;
 - ii. spese per funzioni tecniche.

Per il personale dedicato alle attività di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, sono ammissibili le spese a valere sull'importo dell'intervento ammesso a finanziamento, nei limiti indicati dal predetto decreto legislativo con riferimento all'importo previsto per lavori, servizi e forniture poste a base di gara;

- iii. spese per personale proveniente da reclutamenti a tempo determinato e/o consulenze specialistiche.

Costituiscono costi ammissibili nei limiti degli importi massimi previsti per fascia finanziaria di progetto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 4 del 2022, le spese per personale proveniente da reclutamenti a tempo determinato e le spese di consulenza specialistica ossia i servizi professionali di consulenza specifica altamente qualificanti forniti da esperti esterni, non riferiti allo svolgimento di attività ordinarie, quali a titolo esemplificativo: direzione lavori, architettura e ingegneria, collaudo tecnico-amministrativo, incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica, incarichi in commissioni giudicatrici, altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR e al raggiungimento dei risultati collegati. Devono pertanto non considerarsi ricomprese in tali attività quelle di supporto ordinario (non specialistico) e/o continuativa quale ad esempio i servizi di assistenza/segreteria amministrativa e assistenza fiscale né di rafforzamento delle

- strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR;
- iv. spese istruttorie per conseguimento di pareri, autorizzazioni e certificazioni;
 - v. spese per commissioni giudicatrici;
 - vi. spese per pubblicità solo se effettivamente sostenute;
 - vii. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;
- i) eventuali oneri per la validazione e altre attività dell'ARPA territorialmente competente;
 - j) spese necessarie per le verifiche di cui all'articolo 5, comma 3, del Piano d'azione.
3. Rientrano negli altri costi anche le spese relative alle attività affidate a società in house, ai sensi e per gli effetti del comma 1-bis, dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Non sono ammesse:
- a) le spese di monitoraggio successive alla conclusione dell'intervento;
 - b) le spese per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature, usati;
 - c) le spese di gestione, funzionamento, notarili (escluso quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera d del presente accordo) e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo degli interventi realizzati;
 - d) le spese per le attività di rappresentanza;
 - e) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
 - f) le spese pagate con modalità che non consentono la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 7

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo ReGiS, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dalle indicazioni e linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
2. Il soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base delle indicazioni da questo fornite, tramite il sistema informativo, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria unitamente alle ulteriori verifiche previste dalle indicazioni e dalle linee guida fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 8

(Copertura finanziaria degli Interventi e modalità di erogazione)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Piano d'azione, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione

degli Interventi descritti nell'allegato tecnico al presente accordo ammontano a complessivi € 2.500.000,00.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Piano d'azione, qualora il costo totale di uno o più degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui al comma 1 dovesse superare l'importo finanziato, l'eccedenza può essere coperta con ulteriori risorse finanziarie purché non riferibili a fondi comunitari.
3. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo), successivamente alla registrazione del presente accordo da parte della Corte dei Conti, su richiesta del soggetto attuatore, procede ad erogare sul Conto di Tesoreria Unica del soggetto attuatore:
 - a) una quota di anticipazione, fino al massimo del 30% dell'importo di cui al comma 1 su richiesta del soggetto attuatore da effettuarsi tramite il format reso disponibile dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo);
 - b) una o più quote, fino al 90% dell'importo di cui al comma 1 (compresa l'anticipazione), sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto attuatore – o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – a seguito della presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) di apposite domande di rimborso sul sistema ReGiS, corredate dal rendiconto delle spese sostenute e dall'attestazione (anche a mezzo specifico flag del sistema informativo) di svolgimento delle ordinarie verifiche amministrativo-contabili e delle ulteriori verifiche previste dalle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo), in coerenza con le procedure definite dal Sistema di gestione e controllo del medesimo Ministero (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) e dagli ulteriori documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano;
 - c) una quota a saldo, pari al 10% dell'importo di cui al comma 1, sulla base della presentazione, sul sistema informativo ReGiS, della richiesta di rimborso finale da parte del soggetto attuatore, attestante la conclusione degli interventi di pertinenza dello stesso, per come indicati nell'allegato 2 del Piano d'Azione, nonché il raggiungimento del target per la quota parte di competenza.
5. Ulteriori indicazioni inerenti al circuito finanziario sono definite in base alle specifiche ed ulteriori disposizioni e circolari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica riferite alle misure PNRR.
6. Le Parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le loro prestazioni non sono rese

nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Articolo 9

(Modifiche all'accordo)

1. Ai sensi dell'articolo 9 del Piano d'azione, ai fini del raggiungimento del target della misura M2C4, Investimento 3.4 del PNRR, fermo restando l'importo totale delle risorse stanziato per la Regione Campania e il rispetto dei termini di completamento dei progetti previsti dalla medesima misura, la dotazione finanziaria e i cronoprogrammi degli interventi e relative azioni (procedurali e di spesa) possono essere rimodulati su conforme preventiva intesa tra le Parti, senza la necessità di sottoscrivere un atto integrativo o modificativo dell'accordo.
2. Le eventuali risorse che si rendano disponibili in ragione di revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedurali dell'intervento, potranno essere riprogrammate di intesa tra le Parti, su proposta del soggetto attuatore, per interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti orfani da realizzare nel territorio regionale e individuati dal decreto del Direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021 e successive modificazioni.
3. Nel caso di sostituzione degli interventi, attingendo dall'elenco dei siti orfani di cui al decreto del Direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021 e successive modificazioni, si applica quanto previsto all'articolo 12, comma 3, del presente accordo.
4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. n), del Piano d'azione, le somme impegnate e non totalmente o parzialmente liquidate in caso di intervenuta cessazione dello stato di sito orfano ovvero di modifica/integrazione dell'allegato 2 al Piano d'azione, sono disciplinate mediante la sottoscrizione di un atto integrativo al presente accordo.
5. Ai fini della cessazione dello stato di sito orfano di cui al comma 4, la Regione Campania deve garantire, attraverso idonei strumenti giuridici, che:
 - a) la riqualificazione della superficie del suolo del sito sia eseguita dal soggetto che subentra nella procedura di bonifica d'ufficio;
 - b) i costi già sostenuti dall'Amministrazione siano restituiti dal medesimo soggetto subentrante.

In tali casi la dotazione finanziaria degli altri interventi descritti nell'allegato tecnico al presente accordo può essere rimodulata prevedendo l'impiego delle risorse originariamente destinate a quei siti che non hanno più lo stato di sito orfano.

Articolo 10

(Riduzioni o revoca del finanziamento)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla pertinente legislazione nazionale ed eurounitaria, costituisce causa di revoca totale dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, del Piano d'azione l'inottemperanza a quanto previsto all'articolo 5, comma 4, del medesimo Piano.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed eurounitaria applicabile, possono costituire cause di revoca del finanziamento relativo ad ogni singolo intervento di cui all'allegato tecnico:
 - a) il conflitto di interesse, la violazione del divieto di doppio finanziamento, casi di frode e/o corruzione, accertati dalle competenti Autorità ovvero in seguito ai controlli previsti dalla circolare del Ministero della transizione ecologica prot. n. 62711 del 19 maggio 2022;
 - b) la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
 - c) la mancata individuazione delle azioni correttive previste all'articolo 12, comma 2, del presente accordo;
 - d) il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali fissati nell'allegato tecnico al presente accordo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del presente accordo;
 - e) il mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 4 del presente accordo;
 - f) i casi di decadenza dal beneficio previsti all'articolo 6 del Piano d'azione;
 - g) l'assenza dei requisiti previsti dall'articolo 8 del Piano d'azione.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed eurounitaria applicabile, possono costituire cause di revoca parziale o riduzione del finanziamento relativo ad ogni singolo intervento di cui all'allegato tecnico:
 - a) l'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato Membro che comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati;
 - b) la non ammissibilità di alcune spese, ai sensi dell'articolo 6 del presente accordo, che restano a totale carico del soggetto attuatore.
4. I finanziamenti sono revocati nel rispetto del giusto procedimento, previa formale contestazione.
5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) procede alla revoca del finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto destinatario delle risorse incorra in irregolarità essenziali non sanabili.
6. Nei casi di revoca il soggetto destinatario sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali, ove ne ricorrano i presupposti, e non avrà diritto alle ulteriori quote residue ancora da erogare.
7. Nei casi di revoca di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente accordo.

Articolo 11

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, potranno essere

attivati i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

Articolo 12

(Azioni correttive)

1. Qualora gli obiettivi intermedi di ciascun intervento individuati nell'allegato tecnico al presente accordo non siano rispettati, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) chiede chiarimenti in ordine alle ragioni del mancato rispetto, assegnando un termine.
2. Ricevuti i chiarimenti di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assegna al soggetto attuatore un termine per provvedere, ovvero, in alternativa, convoca apposita riunione per approfondire le ragioni del ritardo e per individuare congiuntamente le azioni correttive da adottare per il raggiungimento dell'obiettivo della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR la cui scadenza è prevista al T1 2026.
3. Il soggetto attuatore può proporre la sostituzione degli interventi attingendo dall'elenco dei siti orfani di cui al decreto del Direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021 e successive modificazioni, previa modifica del Piano d'azione e successiva sottoscrizione di un atto integrativo del presente accordo, nel rispetto delle tempistiche di conseguimento di milestone e target correlati all'Investimento.

Articolo 13

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. I dati e le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa relativi all'esecuzione del presente accordo verranno trattati conformemente alla vigente normativa nazionale e sovranazionale.
2. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
3. Le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si impegnano (i) ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" (di seguito anche "GDPR"), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice Privacy") nonché tutte le norme di legge in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabili (ii) a condurre le operazioni di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.
4. Nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente Accordo, qualora ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare, in parte e/o in toto, attività di trattamento di dati personali di propria titolarità da altro soggetto, si impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto

a formalizzare la nomina a Responsabile del trattamento della parte affidataria, al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 del GDPR. La sottoscrizione di tale separato accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede di ciascun Titolare.

5. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, le informative generali sul trattamento dei dati personali adottate dai singoli Titolari sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali.
6. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente accordo.

Articolo 14

(Comunicazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire, salva diversa espressa previsione, per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. I rispettivi indirizzi di posta elettronica sono di seguito precisati.
 - a) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
 - Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo: GEFIM@pec.mase.gov.it
 - Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico: COGESPRO@pec.mase.gov.it
 - Dipartimento sviluppo sostenibile - Direzione generale economia circolare e bonifiche: ECB@pec.mase.gov.it
 - b) per la Regione Campania: dg.500600@pec.regione.campania.it
3. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
 - a) per l'accordo: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da tutte le Parti;
 - b) per le comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
 - c) per le comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Articolo 15

(Durata e proroga)

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula fino al completamento fisico e finanziario dell'Investimento.

Articolo 16

(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.
2. A tal fine il soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo), a restituire le somme indebitamente corrisposte.
3. Il soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021.

Articolo 17

(Disimpegno delle risorse)

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano d'azione, previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative agli interventi che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

Articolo 18

(Controversie e foro competente)

1. Qualsiasi controversia in merito alla validità, efficacia e interpretazione del presente accordo è regolata dalla legge italiana ed è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 19

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori dalla data di stipula fino alla completa realizzazione e rendicontazione degli interventi secondo le relative scadenze previste (articolo 1, comma 2, lett. g) e articolo 6, comma 1, del presente accordo) e, comunque, entro il 31 dicembre 2026.
2. Qualora dall'attuazione degli interventi di cui all'allegato tecnico derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle previste, le stesse non sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. È applicabile quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del Piano d'azione.
3. Le Parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
4. Il presente atto si compone di 19 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

5. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al Piano d'azione, alle norme nazionali e eurounitarie di riferimento, nonché alle circolari e/o linee guida adottate in materia.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direttore generale della Direzione economia circolare e bonifiche

Luca Proietti

Regione Campania

**Direttore generale DG 500600 - Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo
e l'Ecosistema**

Michele Palmieri

* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

**PNRR – M2C4, Investimento 3.4
ALLEGATO TECNICO**

dell'accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Campania ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, e successive modificazioni

REGIONE CAMPANIA – SCHEDA INTERVENTO n. 1

1. ANAGRAFICA PROGETTO

ID	CAM01
N. ordine priorità	1
Denominazione sito orfano	Ex Deposito Fitofarmaci Agrimonda
Provincia	Napoli
Comune	Mariglianella
Località	Via XI Settembre
Tipologia intervento	Progettazione e realizzazione degli interventi di Messa in Sicurezza Permanente e Bonifica dei suoli e della falda
Descrizione sintetica dell'intervento	Ex deposito di fitofarmaci è stato in passato oggetto di incendio. I materiali combusti contenenti sostanze pericolose sono stati per decenni abbandonati al suolo determinando la contaminazione dei suoli (Metalli e Metalloidi, composti inorganici, idrocarburi, Diossine e Furani, Fitofarmaci e IPA) e della falda (Metalli e Metalloidi, composti inorganici, aromatici e Alifatici Clorurati non cancerogeni). La Provincia di Napoli ha chiuso il procedimento ex art. 244 non ritenendo di poter individuare un responsabile. La Regione Campania ed il Comune di sono intervenuti ex art. 250 con: Messa in sicurezza di emergenza mediante la rimozione del cumulo di rifiuti giacenti sull'area, esecuzione delle indagini preliminari e poi della Caratterizzazione mediante la progettazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06. Le attività sono state concluse dalla Regione con la presentazione dell'Analisi di Rischio sito specifiche. Occorre progettare ed eseguire intervento di demolizione della pavimentazione esistente probabile sorgente secondaria (i rifiuti poggiavano su di essa), rimozione e trattamento dei suoli superficiali e di messa in sicurezza permanente dei suoli profondi e della falda.
Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)	2.947
CUP	C86E23000010006
Totale imponibile €	€ 2.272.727,27

Totale IVA €	€ 227.272,73
Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)	€ 2.500.000,00
Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)	€ 2.500.000,00

2. SOGGETTI CORRELATI

Soggetto attuatore	
Denominazione	REGIONE CAMPANIA - Direzione Generale per Difesa Suolo ed Ecosistema
Codice fiscale/Partita IVA	80011990639
Nome e cognome del legale rappresentante	Per delega della Giunta Regionale della Campania Dott. Michele Palmieri Direttore Generale p.t. della DG 50.06
Codice fiscale del legale rappresentante	PLMMHL61B07I234A

Referente dell'intervento	
Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Corrado Manganiello
Ente di appartenenza del RUP	Regione Campania
Codice fiscale del RUP	MNGCRD76T24F839Z

3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)	--	Già espletata	--
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC	--	Già espletata	--
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR	--	Già espletata	--
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza	2	30/09/2024	T3/2024
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali	3	31/12/2024	T4/2024
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori	3	31/03/2025	T1/2025
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli	4	31/07/2025	T3/2025
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli	3	31/10/2025	T4/2025
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli	2	31/12/2025	T4/2025
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli	2	01/03/2026	T1/2026
M	Conclusione	Conclusione dei lavori	1	31/03/2026	T1/2026

4. CRONOPROGRAMMA SINTETICO DI SPESA

Fase	Anno Attività	2024			2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B	Approvazione PdC	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D	Progettazione bonifica	181,818.18 €	18,181.82 €	200,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	45,454.55 €	4,545.45 €	50,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	- €	- €	- €	227,272.73 €	22,727.27 €	250,000.00 €	- €	- €	- €
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	- €	- €	- €	454,545.45 €	45,454.55 €	500,000.00 €	- €	- €	- €
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	- €	- €	- €	454,545.45 €	45,454.55 €	500,000.00 €	- €	- €	- €
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	- €	- €	- €	454,545.45 €	45,454.55 €	500,000.00 €	- €	- €	- €
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	409,090.91 €	40,909.09 €	450,000.00 €
M	Conclusione	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45,454.55 €	4,545.45 €	50,000.00 €
	TOTALE	227,272.73 €	22,727.27 €	250,000.00 €	1,590,909.09 €	159,090.91 €	1,750,000.00 €	454,545.46 €	45,454.54 €	500,000.00 €

5. COORDINATE BANCARIE

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) della Regione Campania:

- **Ente intestatario:** Regione Campania
- **Codice fiscale intestatario conto:** 80011990639
- **N. conto corrente di Tesoreria Unica (presso Banca d'Italia):** 0031409
- **Codice tesoreria:** 425

**PNRR – M2C4, Investimento 3.4
AUTODICHIARAZIONI**

dell'accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Campania ai sensi dell'articolo 8 del Piano d'azione approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, e successive modificazioni

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 2 Componente 4

Investimento 3.4

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE / SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 4 AGOSTO 2022 RECANTE IL PIANO D'AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI

Il sottoscritto MICHELE PALMIERI,
nato a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 07.02.1961,
CF PLMMHL61B07I234A, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per Difesa Suolo ed Ecosistema della Regione Campania e titolare, in virtù dei poteri conferiti con D.G.R. n. 100 del 01/03/2022, del potere di impegnare l'Amministrazione della REGIONE CAMPANIA, con sede legale in via S. Lucia n. 81, cap. 80132, tel. 081.796.3063, posta elettronica certificata (PEC) dg.500600@pec.regione.campania.it, in relazione all'intervento situato nel sito orfano denominato "EX DEPOSITO FITOFARMACI AGRIMONDA", in via XI SETTEMBRE, nel Comune di MARIGLIANELLA (NA) e di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni intervento proposto;

2. di possedere le competenze, le risorse e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'intervento e conseguire *target* e *milestone* previsti dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
3. di possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
4. di non essere stato individuato quale responsabile dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
5. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

Napoli, 05.05.2023

Firma

Documento firmato da:
MICHELE PALMIERI
12.05.2023 10:21:03 UTC

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii).